



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Giuseppe ESPOSITO, BONAIUTI, CONTE, DI GIORGI,
LIUZZI, PUGLISI, SIBILIA e CENTINAIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2014^(*)

Trasformazione in fondazione degli educandati femminili dello Stato
e degli istituti pubblici di educazione femminile

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rimodulare la disciplina degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile. Questi enti sono divenuti nel tempo anacronistici, avendo esaurito il proprio scopo o fine statutario, e non risultano più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Tali enti, infatti, sono stati disciplinati originariamente negli anni Trenta del XX secolo, attraverso regi decreti, per assicurare alle allieve, alcune delle quali ospitate in regime di gratuità, l'educazione, lo sviluppo fisico-intellettuale e l'istruzione; essi erano abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti, a condizione che gli ordinamenti scolastici fossero conformi a quelli statali; e, in ragione della funzione educativa esercitata, agli istituti in questione erano annesse delle scuole.

Negli anni Novanta, il testo unico delle norme sulla scuola, attraverso l'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha aggiornato la disciplina di tali enti. In particolare, agli istituti in questione era stata attribuita la personalità giuridica pubblica nonché la tutela dei provveditori agli studi.

Già negli scorsi anni, in relazione all'esaurirsi della funzione svolta dagli istituti di educazione femminile ed alla conseguente chiusura delle scuole ivi operanti, alcune disposizioni puntuali hanno previsto la trasformazione di singoli istituti: ad esempio, la legge n. 176 del 1992 ha stabilito l'estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze ed il trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze; l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 27 del 2006, ha prescritto la trasformazione degli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura.

Il presente disegno di legge mira a dare una nuova organicità alla disciplina degli educandati femminili e degli istituti pubblici, prevedendo una loro trasformazione in fondazioni di diritto privato. La trasformazione si rende necessaria per la perdita delle finalità pubblicistiche di tali enti i cui attuali fini statuari ben possono essere perseguiti in una veste giuridica privatistica.

L'articolo 1, al comma 1, disciplina la trasformazione degli enti in fondazioni di diritto privato, prevedendo che le fondazioni subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi degli istituti precedenti. Le fondazioni sono sempre sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 2 prevede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'adeguamento degli statuti degli istituti ai contenuti previsti nella disposizione, oltre che alle norme privatistiche in materia di fondazioni. Si statuisce, inoltre, che il mantenimento delle fondazioni sarà assicurato dalla gestione dei beni mobili e immobili di proprietà degli istituti trasformati, senza oneri nuovi od aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede la costituzione di una Fondazione, istituita tra le fondazioni di cui al comma 1, il cui scopo principale sarà quello di assumere direttamente l'amministrazione e il coordinamento delle attività delle fondazioni che non siano più attive né più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura.

Il secondo articolo del presente disegno di legge prevede delle disposizioni di coordinamento normativo. Si dispone l'abrogazione di due norme: la prima, l'articolo 204 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, attribuisce agli enti oggetto del provvedimento personalità giuridica pubblica, incompatibile con la natura privatistica delle fondazioni.

Da ultimo, si prevede l'abrogazione del comma 642 dell'articolo 2 della legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007). La

disposizione aveva affidato, infatti, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile. Il decreto non risulta ancora essere stato adottato. Pertanto, per evitare sovrapposizioni e contrasti normativi fra disposizioni di rango primario e secondario, se ne prevede l'abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trasformazione in fondazione degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile)

1. Gli educandati femminili dello Stato e gli istituti pubblici di educazione femminile, di cui all'articolo 204 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, e acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione degli istituti di cui al comma 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, provvede, entro sei mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione,

le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.

3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione e il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Norme di coordinamento)

1. L'articolo 204 del citato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 è abrogato.

2. Il comma 642 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è abrogato.

